

NOVITA' CONTRIBUTIVE INPS 2009:

- RETRIBUZIONE ANNUA PER ALIQUOTA AGGIUNTIVA 1%
- MINIMALI DI RETRIBUZIONE
- IMPORTO MASSIMO MATERNITÀ OBBLIGATORIA CARICO STATO
- REGOLARIZZAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2009

1 - RETRIBUZIONE ANNUA SOGGETTA ALL'ALIQUOTA AGGIUNTIVA DELL'1%

E' stato innalzato da € 40.765,00 annui (= € 3.397,00 mensili per 12 mensilità) a **€ 42.069,00 annui (= € 3.506 mensili per 12 mensilità)** il limite della fascia di retribuzione, sul quale deve essere calcolata l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dei lavoratori dipendenti.

2 - MINIMALI DI RETRIBUZIONE ORARI, GIORNALIERI E MENSILI

Come è noto, a norma del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989 (1), la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Tale normativa non ha tuttavia soppresso quella relativa ai minimali di retribuzione giornaliera (sulla quale devono essere calcolati i contributi previdenziali qualora la retribuzione effettivamente corrisposta ai lavoratori risultasse inferiore ai minimali stessi), che, come ogni anno, devono essere rivalutati in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT. Poichè l'ISTAT ha accertato che, nell'anno 2009, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 3,2 %, della stessa percentuale risultano incrementati, **dal 1° gennaio 2009**, i limiti minimi di retribuzione giornaliera in vigore nel 2008, i ragguagliandoli comunque a **€ 43,49**, qualora risultanti di importo inferiore (2).

I nuovi valori giornalieri sono stati resi noti dall'INPS con la circolare **2 febbraio 2009 n. 14**, i valori orari e mensili delle tabelle di seguito pubblicate sono stati invece da noi elaborati, sulla base dei disposti di legge. In particolare si ricorda che:

* per i lavoratori a tempo parziale (art. 1 D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989 vige il criterio di determinazione del minimale orario, ottenuto "rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno", (v. tabella e note di seguito pubblicate);

* **il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi**, calcolato in misura equivalente al 40% del trattamento minimo di pensione (= € 457,76 mensili), per il 2009 è pari a una retribuzione settimanale di € 183,10, ed al limite annuale per l'accredito dei contributi pari a € 9.521,20.

MINIMALI RETRIBUTIVI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2009

	* OPERAI, LAV. A DOMICILIO			DIRIGENTI		
	* IMPIEGATI*			Orario (a)	Giornaliero (b)	Mensile (c)
	Orario (a)	Giornaliero (b)	Mensile (c)			
INDUSTRIA	6,52	43,49	1.131,00	18,05	120,31	3.128,00
ARTIGIANATO	6,52	43,49	1.131,00	-----	-----	-----
COMMERCIO	6,52	43,49	1.131,00	18,05	120,31	3.128,00

(a) Il minimale orario, che deve essere utilizzato per i lavoratori a tempo parziale, è stato così calcolato:

$$43,49 \times 6 : 40 \text{ (per i dirigenti } 120,31 \times 6 : 40)$$

dove 6 è il numero delle giornate settimanali (anche per le aziende che effettuano la settimana corta) e 40 è l'orario settimanale contrattuale.

Nel caso che tale orario settimanale contrattuale sia diverso da 40 ore settimanali (ad esempio le aziende dei settori Chimico e Plastica-Gomma) il minimale orario deve essere opportunamente ricalcolato.

(b) I minimali giornalieri 2009 sono stati calcolati incrementando del 3,2 % i minimali 2008: i minimali giornalieri inferiori, risultano unificati a € 43,49 per effetto dell'art. 7 L. 638/1983, modificato dall'art. 1 - comma 2 - del D.L. n. 338/1989 convertito nella legge n. 389/1989, che prevede il ragguglio, qualora tali importi risultino inferiori al 9,50% del trattamento minimo di pensione (per il 2009 pari a € 457,76).

(c) Il minimale mensile è pari al valore giornaliero per 26, e l'arrotondamento deve essere effettuato come segue: fino a 49 centesimi si arrotonda all'unità di Euro inferiore, da 50 centesimi in poi si arrotonda all'unità di Euro superiore (l'INPS con circolare 27.11.2001 n. 208 ha precisato che l'arrotondamento all'unità di Euro è riferito alle retribuzioni e compensi imponibili individuali ai fini contributivi, mentre i valori dei minimali giornalieri sono espressi in centesimi di Euro arrotondati secondo la regola generale).

3 – REGOLARIZZAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2009

Le aziende che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2009 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni di cui sopra entro il 16 febbraio 2009, possono regolarizzare tale mese entro il 16 maggio 2009.

Le regolarizzazioni successive al 16 maggio 2009 ricadono sotto la disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.

In tal caso, per la **compilazione del mod. DM 10/2** l'INPS precisa che:

* MINIMALI

Ai fini della compilazione del mod. DM 10/2 l'importo relativo alle differenze tra i nuovi valori e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese devono essere portate in aumento delle retribuzioni imponibili nel mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

* ALIQUOTA AGGIUNTIVA 1% AL FONDO PENSIONI

L'importo delle differenze a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, derivanti dall'aumento della fascia di applicazione del contributo aggiuntivo dell'1%, deve essere recuperato in una delle righe in bianco del quadro "D" del mod. **DM 10/2** indicando:

- il codice "**L951**" per la generalità delle Aziende;
- il codice "**L954**" per i Dirigenti iscritti all'INPDAl al 31.12.2002.

4 – MATERNITÀ TETTO MASSIMO A CARICO DELLO STATO

L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello stato è pari, per l'anno 2009, a € 1.902,90 (per l'anno 2008 era pari a € 1.843,90).

I datori di lavoro esporranno nel modello DM10/2:

- le indennità di maternità obbligatoria che rientrano nel limite annualmente determinato di cui all'articolo 78 del D.lgs. 151/2001, in uno dei righi in bianco del quadro "D", facendone precedere l'importo dal codice "M053";
- continueranno ad indicare le somme eccedenti il sopra menzionato tetto, secondo le consuete modalità utilizzando il rigo 53 del quadro "D".

(1) cfr. APIAPPUNTI n. 9/Ottobre 1989 pag. L/648 e APIAPPUNTI n. 11/Dicembre 1989 pag. L/932.

(2) L'importo di € 43,49 (a norma dell'art. 7 della legge n. 638/1983, modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989 convertito nella legge n. 389/1989), è pari al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti che, dal 1.1.2009, è stato fissato in € 457,76.